



LOGO REGIONE

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale

Regione -----

ACCORDO DI COLLABORAZIONE**IN ATTUAZIONE DELL'INTESA REP. N. 45/CU SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 MAGGIO 2021 TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE DEL "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2021"****TRA**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito "Dipartimento", codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentata dal Capo Dipartimento, cons. Marco De Giorgi,

E

La Regione codice fiscale -----, avente sede in -----, Via -----, n. ----- rappresentata dal Direttore ----- della ----- Dott./Dott.ssa -----, di seguito "Regione",

di seguito anche indicate collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo per le politiche giovanili", di seguito "Fondo", al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
- il Dipartimento ha, tra le sue funzioni, anche quella della gestione del citato Fondo, al fine di attuare e gestire sul territorio nazionale, interventi a sostegno delle giovani generazioni, anche in collaborazione con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali;
- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza



d0af231a

1



Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

- l’Intesa n. 45/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali (di seguito “Intesa”), ha stabilito tra l’altro:
 - la quantificazione della quota-parte del Fondo per l’anno 2021 di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome in euro 9.060.604,00;
 - la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma, di cui all’Allegato 1;
- le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse sono disciplinate da un Accordo di collaborazione da sottoscrivere bilateralmente, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- in attuazione dell’articolo 2, comma 5, dell’Intesa, la Regione, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, ha trasmesso al Dipartimento, con nota acquisita con protocollo DGSCU n., la proposta progettuale denominata, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.;
- la Regione, ai fini della realizzazione dell’intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si impegna formalmente a cofinanziarne almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato;

CONSIDERATO CHE

- la finalità del presente Accordo di collaborazione, di seguito “Accordo”, è quella di dare attuazione, attraverso il cofinanziamento del Fondo, all’intervento previsto nella proposta progettuale presentata dalla Regione, in conformità dell’articolo 2, comma 1, dell’Intesa;

VISTE

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e s.m.i.;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTI

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “*Organizzazione interna del*



Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 9 giugno 2021, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili *per l’anno 2021*”, registrato dalla Corte dei conti in data xxxxx, al n. xxxx e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che quantifica in euro 9.060.604,00 la quota per l’anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili destinata alle misure, azioni e progetti delle Regioni e delle Province Autonome;

RITENUTO CHE

si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con la Regione.

Tanto premesso, considerato, visto e ritenuto

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli Allegati n. 1 “Deliberazione di Giunta, Scheda di progetto e relazione illustrativa” e n. 2 “Scheda di monitoraggio” costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per disciplinare la realizzazione del progetto denominato (di seguito “progetto”).

2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo ha un valore complessivo di euro (...../00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:

Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021		€.....
Risorse regionali	Risorse finanziarie	€.....
	Eventuali altre risorse (controvalore risorse umane, professionali, tecniche e strumentali)	€.....
TOTALE		€.....



3. Il co-finanziamento regionale, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto di cui al comma 2 del presente articolo, è conferito attraverso risorse finanziarie regionali e/o la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, messi esclusivamente a disposizione dalla Regione.
4. Il progetto deve realizzarsi nell'arco di un periodo di durata massima di XX mesi, così come previsto dalla "Scheda progetto" allegata alla Deliberazione di Giunta regionale di cui in premessa, a decorrere dalla data di inizio attività. Dietro formale richiesta della Regione, che evidenzii rilevanti motivazioni, il Dipartimento può concedere una proroga della durata di attuazione di massimo sei mesi (cfr., art. 2, comma 5 dell'Intesa). Tale proroga, una volta assentita dal Dipartimento, deve successivamente essere approvata con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.
5. Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, dell'Intesa, durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche alla proposta progettuale; le eventuali richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con delibera di Giunta Regionale.
6. La Regione, al fine di realizzare il progetto, può avvalersi della collaborazione di altri Enti, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e/o di Associazioni pubbliche e/o private da individuarsi tramite procedura di evidenza pubblica. In caso di forniture di beni e/o servizi, gli operatori privati devono essere individuati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 3 – Efficacia e Durata

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione, da parte del competente Organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del relativo provvedimento di approvazione (di seguito "provvedimento"). Il Dipartimento comunicherà tempestivamente alla Regione la data dell'avvenuta registrazione del provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, dell'Intesa, la Regione deve avviare le attività entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di registrazione del provvedimento. La Regione comunica formalmente la data di avvio attività al Dipartimento, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: giovani.serviziocivile@pec.governo.it.
3. Il presente Accordo, che si perfeziona con la firma digitale delle Parti, ha durata fino alla completa realizzazione del progetto, individuato nella "Scheda di progetto", ovvero fino al termine di cui al precedente art. 2, comma 4, del presente Accordo.

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione del progetto, con decorrenza dalla **data di avvio delle attività**, la Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale compilando l'apposita "Scheda di monitoraggio" (Allegato n. 2). I dati riportati nella suddetta scheda devono riferirsi esclusivamente al presente Accordo.
2. La "Scheda di monitoraggio", di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento giovani.serviziocivile@pec.governo.it.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto allo scopo di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. A tal fine, la Regione segnala come referente del presente Accordo il seguente nominativo XXX (e-mail.....).



4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l'analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.

Art. 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il Dipartimento dispone l'erogazione del cofinanziamento, pari ad euro,00, spettante alla Regione, a seguito dell'avvenuta registrazione, da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del provvedimento di approvazione del presente Accordo e dopo aver ricevuto la comunicazione di inizio attività di cui al precedente articolo 3, comma 2.
2. L'erogazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata mediante l'emissione di un ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi reso esigibile mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. intestato alla Regione.
3. Trascorsa la durata prevista per la realizzazione del progetto (comprensiva dell'eventuale proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalla Regione, nella contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - codice fiscale 80188230587 – IBAN IT49J0100003245350200022330 – indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: “Restituzione di risorse finanziarie non impegnate, destinate con Intesa rep. 45/CU/2021 alla Regione XXX, da far confluire nel capitolo 853 – *Fondo per le politiche giovanili*, per essere redistribuite nelle annualità successive”.
4. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di cassa.

Art. 6 - Modalità di realizzazione

1. La Regione, quale unico soggetto responsabile delle attività progettuali nei confronti del Dipartimento, nell'effettuare i trasferimenti agli operatori verifica, ai sensi della normativa vigente, le loro eventuali inadempienze in applicazione dall'art. 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la loro regolarità contributiva in materia previdenziale.

Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati del progetto realizzato.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento.
3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione del progetto di cui al presente Accordo, la Regione o i soggetti direttamente attuatori sono autorizzati all'uso ed alla riproduzione del logo del Dipartimento, che deve essere richiesto alla competente struttura del Dipartimento medesimo (indirizzo: simbolo@serviziocivile.it).
4. La Regione, in ogni Bando, Avviso pubblico e/o altra iniziativa, concernente il progetto, deve evidenziare che lo stesso è realizzato attraverso il cofinanziamento pubblico riconosciuto dal Dipartimento, in attuazione dell'Intesa rep. n. 45/CU/2021.



Art. 8 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. a), punto sub 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i..

Il presente Accordo si compone di 8 articoli e di ... allegati.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Dipartimento
Il Capo Dipartimento
cons. Marco De Giorgi

Per la Regione
.....
XXXXXXXXXXXX

